



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza nr. 18 del 20/08/2019

OGGETTO: Divieto di fornire cibo e alimenti di qualunque genere a gabbiani, colombi, volatili e animali selvatici in genere.

IL SINDACO

RICHIAMATA:

- La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare quanto disposto dall'art. n. 9 recante disposizioni sulle deroghe agli artt. da 5 a 8 della direttiva stessa;
- La legge n. 157 dd. 11 febbraio 1992, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", ed in particolare quanto disposto dall'art. 19 bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE);

CONSIDERATO in particolare il comma 4 del citato art. n. 19 bis, secondo cui il provvedimento di deroga è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo;

PRESO ATTO che la Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, con nota prot. n. 2156/P del 14.01.2019, ha richiesto all'ISPRA il parere previsto dall'art. 19 bis della legge 157/92 e dall'art. 6, comma 7, della L.R. 14/2007 al fine di adottare uno strumento che consenta di intervenire localmente per risolvere problemi puntuali a seguito delle innumerevoli segnalazioni pervenute nel corso degli ultimi anni;

VISTO il parere espresso da ISPRA – prot. 5595 dd. 7.02.2019 – riguardante il Piano di contenimento degli impatti provocati dal Gabbiano reale – *Larus michahellis* – ai sensi dell'art. 9, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE in località del Friuli Venezia Giulia, per il periodo 2019-2024;

RICHIAMATO il Decreto n. 1107 dd. 21/02/2019 del Direttore del Servizio Biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto "*L 157/92, art. 19 bis, comma 4. Provvedimento di deroga per il controllo della specie Gabbiano reale sul territorio regionale - Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE*";

PRESO ATTO che il citato Decreto regionale n. 1107 dd. 21/02/2019 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 10 dd. 6 marzo 2019, e che quindi le misure in esso contenute sono attuabili dal sessantesimo giorno della pubblicazione, ossia dal giorno 05/05/2019;

CONSIDERATO:

- che i contenuti del citato decreto, unitamente agli allegati allo stesso, mettono in evidenza come la popolazione del Gabbiano reale, sia forte, tutt'altro che in pericolo di recessione;
- che emerge come gli individui e le colonie stanziatesi nel comprensorio urbano, siano diventati eccessivamente confidenti assumendo episodicamente comportamenti a tratti aggressivi, nei confronti delle persone che utilizzato gli spazi aperti pubblici, ad uso pubblico o anche privati;
- che la presenza del Gabbiano (reale) e di specie affini nella città di Grado è in continuo aumento e che il suddetto fenomeno deve essere contrastato per motivi igienico-sanitari oltretutto per esigenze di incolumità della cittadinanza, messa a rischio dalle possibili aggressioni dei gabbiani;

VISTE le diverse segnalazioni, relative ad episodi accaduti prevalentemente in proprietà private, raccolte per le vie brevi presso i competenti uffici del Servizio Ambiente del comune di Grado, per alcune delle quali è stata data visibilità anche sui quotidiani locali;

RICHIAMATA l'attenzione anche sulle problematiche portate all'evidenza anche dal comportamento delle colonie di colombi di città, assai presenti nel comprensorio comunale, e in questo caso maggiormente correlate al decoro cittadino, piuttosto che al manifestarsi di episodi di aggressività nei confronti degli esseri umani;

RICHIAMATO a tal proposito, il "Piano di controllo del colombo di città (Columba livia forma domestica) 2019-2024" di cui alla L.R. n. 6/2008 art. n. 3, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 dd. 24 maggio 2019, che si intende richiamato con i relativi allegati (Allegato A);

CONSIDERATO che il citato piano di controllo per il colombo di città ha durata di cinque anni, vale a dire fino a tutto il 2024, e lo stesso segue il piano di controllo che già era stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 dd. 13 giugno 2014;

PRESO ATTO che la giurisprudenza ha dato collocazione giuridica di "fauna selvatica" al colombo di città (Columba livia forma domestica), in quanto vivente in stato di naturale libertà, discendendone fra l'altro che il riferimento per la gestione della specie è individuato nella legge 157/1992 e nelle leggi regionali recanti disposizioni in materia di fauna selvatica;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione di un apposito "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali" da parte del Comune di Grado, che sia congruente con le modifiche che prossimamente saranno portate al "Regolamento di Polizia Urbana", al fine di prevenire situazioni di degrado dei suoli pubblici o ad uso pubblico o comunque di prevenire potenziali situazioni di pericolo durante l'utilizzo degli spazi esterni in genere, e quindi per ragioni di sicurezza ed incolumità della cittadinanza:

- si rende necessario intervenire con un provvedimento sindacale che favorisca maggiormente gli adeguati interventi anche condivisi e concordati con gli Uffici della Regione ed il supporto logistico del Servizio Forestale Regionale;
- si rende necessario prevenire il pericolo di danno e degrado a carico di edifici pubblici e privati, nonché salvaguardare il decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi, danni a parti o strutture di balconi, coperture, parti di impiantistica civile;

PRESO ATTO che appare essere diffusa la quotidiana o quantomeno periodica abitudine di distribuire cibo o scarti alimentari in genere, ai gabbiani, ai colombi e ad altri animali selvatici che in parte costituiscono la fauna urbana di origine "selvatica", cosa che di fatto aumenta in modo innaturale l'insorgere di condizioni favorevoli alla nidificazione e alla riproduzione di specie non domestiche;

CONSIDERATO che tale condotta, da parte di coloro che alimentano gli animali selvatici, contribuisce nei fatti, ad aumentare in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, costituendo presupposto certo del potenziale aggravamento di un fenomeno che può arrecare danni alla collettività, in termini di igiene e salute pubblica, minate dal difficile mantenimento del decoro degli spazi e dal continuo pericolo di aggressioni all'uomo, in particolare da parte dei gabbiani adulti posti a difesa dei nidi oltre che alla costante ricerca di cibo a distanza sempre minore dagli spazi riservati agli esseri umani;

RILEVATO che la somministrazione continua o periodica di alimenti di qualsivoglia origine:

- funge da richiamo per gli altri soggetti presenti nelle zone adiacenti al punto di alimentazione e rischia di comportare l'incremento degli insediamenti già stabili della popolazione di gabbiani, colombi e specie affini così alimentata;
- modifica il comportamento naturale delle specie animali comportando non solo la perdita di diffidenza nei confronti dell'uomo, bensì comportando un malsano ed innaturale aumento della confidenza in grado di sfociare ad episodi in manifesta aggressività nei confronti del genere umano stesso, con la possibile conseguenza di trasmissione all'uomo e agli animali da affezione di patologie pericolose;

RITENUTO:

- che sia necessario dare una risposta alle diverse segnalazioni giunte, e che, come prima misura, si renda necessaria una serie di azioni di base volte a contenere l'innaturale proliferazione della popolazione di gabbiani o di colombi di città, come appunto l'astensione dall'alimentazione dei volatili stessi;
- che l'Amministrazione comunale, sulle basi di quanto premesso, deve predisporre nuove ed ulteriori misure cautelari ad incremento di quelle eventualmente esistenti o di quelle che sono allo studio, richiedendo in più, l'impegno collettivo della cittadinanza e dei turisti all'astensione dall'alimentare in

maniera incontrollata gabbiani, colombi, e specie affini, tramite indiscriminata fornitura di alimenti di varia natura all'interno delle aree urbane, sia pubbliche che private, azioni queste ultime in contrasto con quanto disposto dai sopra richiamati provvedimenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – rif. Decr. Reg. FVG n. 1107/2019 / Del. G.R. n. 847 dd. 24/05/2019 – ;

- che la tutela di tutte le specie animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio del Comune di Grado NON ESONERI, ANZI IMPONGA il pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene, la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale;

RAVVISATA quindi la necessità di attivare tempestivamente tutte le misure necessarie alla eliminazione delle criticità evidenziate e alla prevenzione delle conseguenze sulla sicurezza della popolazione del comprensorio comunale di Grado;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, secondo cui, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali – artt. 50 e 54 – ;

VISTE le leggi sui procedimenti amministrativi, nello specifico la legge 8 agosto 1990 n. 241 e la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

ORDINA

con decorrenza immediata a chiunque sul territorio

E' FATTO ESPRESSO DIVIETO A CHIUNQUE, cittadinanza e turisti, di fornire cibo, mangimi, alimenti, o scarti alimentari in genere, di qualsivoglia origine e natura, ai “gabbiani reali” e affini, ai “colombi di città” e affini, alle specie “selvatiche” avicole affini e in generale a tutte le specie selvatiche presenti nel comprensorio del Comune di Grado, con espresso divieto di depositare o gettare al suolo e negli specchi acquei portuali, sulla battigia, all'interno degli stabilimenti balneari, nei giardini pubblici, nei parchi, nelle aree di sgambamento cani, mangime, scarti, avanzi alimentari, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, che in area demaniale, un tanto al fine di evitare il richiamo, la permanenza e la proliferazione innaturale in luogo di detti volatili o comunque di specie “selvatiche” ;

INVITA

La cittadinanza e i turisti alla massima collaborazione, segnalando alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Corpo Forestale Regionale, istituzionalmente competente in materia di fauna selvatica, tutte le situazioni di disagio o altro derivanti dalla presenza di tali specie così da permettere il costante monitoraggio della loro presenza nonché di attivare programmare i relativi provvedimenti di contenimento e gestione in ambito urbano di dette popolazioni di animali e avicoli “selvatici”.

AVVERTE

L'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) – in misura ridotta Euro 50,00 (cinquanta/00).

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 Codice Procedura Penale) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art. 13 della L. 689/81.

Il presente provvedimento viene trasmesso ai sensi di legge alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per le attività di rispettiva competenza, in particolare relativamente alle azioni di controllo della fauna da

attuarsi possibilmente in collaborazione con il Corpo Forestale Regionale, e al Servizio competente in materia di biodiversità per opportuna conoscenza;

INFORMA

Che ai sensi del Capo II della L.241/1990 il responsabile del procedimento è l'arch. Maria Antonietta Genovese, dirigente dell'Area Tecnica. L'Area Tecnica e il Corpo di Polizia Locale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione della presente ordinanza,

Che è ammesso il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di sessanta giorni oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica.

Il Sindaco

Dario Raugna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAUGNA DARIO

CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K

DATA FIRMA: 20/08/2019 11:55:37

IMPRONTA: 22140835DAC65538CD85F925AA1E7EBC76B4F1721DBD0E1EBA8A8C85F5822A6D
76B4F1721DBD0E1EBA8A8C85F5822A6D1DC3EB7213F8D1704DB2523E43A774BB
1DC3EB7213F8D1704DB2523E43A774BB525735E6D882198E28E0798E01EA14F4
525735E6D882198E28E0798E01EA14F460B3F1260AE7E1730C553162FD9178A3